

Illegittima l'ordinanza di abbattimento di cinghiali per assenza di adeguata delimitazione delle operazioni di abbattimento sul piano cronologico e con riferimento al numero massimo di esemplari da abbattere

T.A.R. Liguria, Sez. I 22 maggio 2024, n. 381 - Felletti, pres. f.f.; Bolognesi, est. - Earth (avv. Rizzato) c. Comune di Riva Ligure (avv. Borello).

Animali - Ordinanza di abbattimento dei cinghiali in considerazione della loro presenza nelle vicinanze del centro abitato - Assenza di adeguata delimitazione delle operazioni di abbattimento sul piano cronologico e con riferimento al numero massimo di esemplari da abbattere.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente, in qualità di associazione statutariamente dedicata alla tutela della fauna e dell'ambiente, riconosciuta anche dal Ministero dell'Ambiente come ente di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 L. n. 349/1986, ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 22 del 4/8/2023 nella parte in cui ha disposto l'abbattimento dei cinghiali.

2) Tale provvedimento, in considerazione della presenza di cinghiali nelle vicinanze del centro abitato, ha:

- ritenuto che tale presenza costituisca fonte di allarme per la cittadinanza e pericolo per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità delle persone;
- vietato ai cittadini di somministrare alimenti ai cinghiali e ordinato di tenere puliti i terreni;
- incaricato gli agenti della vigilanza faunistica regionale di rimuovere gli esemplari di "*sus scrofa*" presenti nelle aree urbane e suburbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti appropriati e previa interdizione al transito di persone delle zone scelte per la rimozione.

3) Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha impugnato la suddetta ordinanza sindacale (limitatamente alla parte relativa alla "rimozione" dei cinghiali), deducendo tre motivi:

- il primo relativo al fatto che mancherebbe la dimostrazione dell'allarme sociale provocato dalla presenza dei cinghiali ed all'omessa previsione di un termine di scadenza, con conseguente possibilità di eliminare a tempo indeterminato tutti i cinghiali che transitino nel Comune;
- il secondo concernente l'indeterminatezza dei "*metodi ritenuti più efficaci*" per fronteggiare la situazione;
- il terzo per erronea indicazione del D.M. 19.4.1996.

4) Si è costituito in giudizio il Comune chiedendo il rigetto del gravame.

5) In esito alla camera di consiglio del 15.9.2023 è stata accolta l'istanza cautelare con ordinanza n. 262/2023 in relazione al profilo "*dell'assenza di adeguata delimitazione delle operazioni di abbattimento sul piano cronologico e con riferimento al numero massimo di esemplari da abbattere*".

6) All'udienza del 3.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7) Preliminarmente si rileva che:

- non è contestato che il termine "rimozione" sia inteso come abbattimento selettivo degli animali (in tal senso cfr. anche la pronuncia della II Sezione n. 838/2017);
- l'impugnazione riguarda unicamente la parte di ordinanza relativa alla rimozione/abbattimento dei cinghiali.

8) Il PRIMO MOTIVO è fondato nella parte in cui ha censurato l'ordinanza sindacale per mancata previsione di un termine finale di efficacia e per l'assenza di un contingente numerico massimo di animali abbattibili.

L'ordinanza è, quindi, illegittima:

- per difetto del presupposto dell'abbattimento che lo stesso atto impugnato ha individuato nell'allarme sociale e nel pericolo per la cittadinanza, giacché non è ipotizzabile (né è stato in alcun modo dimostrato) che tale situazione perduri a tempo indeterminato;

- per violazione del canone di proporzionalità per avere legittimato l'uccisione di tutti gli ungulati che transitano nel Comune resistente senza limiti di tempo e senza limiti numerici massimi di capi abbattibili.

Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata nella parte relativa alla previsione degli abbattimenti.

9) Gli ulteriori motivi sono assorbiti giacché dal loro accoglimento la ricorrente non potrebbe trarre un vantaggio ulteriore rispetto all'annullamento dell'atto nella parte richiesta.

10) Conclusivamente il ricorso è fondato nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dell'atto gravato nella parte relativa all'abbattimento dei cinghiali.

11) La particolarità della vicenda induce a compensare le spese del giudizio.

12) Atteso che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato dall'apposita commissione con decreto n.

27/2023, si procede alla liquidazione dei compensi del difensore relativi all'attività da ultimo effettuata (per le fasi precedenti si è già proceduto con decreto collegiale n. 969 del 5.12.2023).

La liquidazione avviene nei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti relative agli onorari di avvocato, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, con applicazione della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.p.r. 115/2002.

In considerazione del grado di complessità della controversia e dell'attività in concreto prestata – coerentemente ai criteri già applicati con il citato decreto collegiale (scaglione “*indeterminabile – complessità bassa*”) si ritiene congrua la richiesta di liquidazione presentata dal difensore per un compenso di euro 620 (seicentoventi), con maggiorazione per le spese generali (15%), la Cassa Avvocati (4%) e l’IVA come per legge (quest’ultima solo se dovuta in base al regime fiscale del difensore).

(Omissis)

